



D.R. n. 189 del 14.6.2020

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale, e, in particolare, l'art. 16, comma 7, lettera m);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, avente ad oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020", che, tra l'altro, dispone che "[...] al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa [...]. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro";

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazioni del 12 marzo 2020, n. 2, avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed, in particolare, i) l'art. 87, comma 1, che dispone che "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e che, conseguentemente, queste: "a) limitano la presenza del personale negli luoghi di lavori per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"; ii) l'art. 87, comma 2, che dispone che "La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione; iii) l'art. 87, comma 3, che dispone che "Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da



D.R. n. 189 del 14.6.2020

Covid-19 [...] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; *iv*) l'art. 87, comma 5, che dispone che "Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'art. 4, che dispone che "la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [...], si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19 nella c.d. "fase due", fa salvo, relativamente ai datori di lavoro pubblici, quanto previsto dal richiamato art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che dispone che "Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";

Visto il decreto-legge n. 33 del 2020, sopra citato, *i*) che all'art. 1, comma 1, dispone che "A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica"; *ii*) che all'art. 1, comma 8, dispone che "È vietato l'assembramento di persone in



D.R. n. 189 del 14.6.2020

luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020"; *iii*) che all'art. 1, comma 10, dispone che "Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro."; *iv*) che all'art. 1, comma 12, dispone che "Le disposizioni di cui ai commi [...] 8 [...] sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia";

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 [...]", nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020, recante "Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020";

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 2020, in corso di registrazione, avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", che mantiene fermo per i datori di lavoro pubblico il richiamato l'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, pur stabilendo che, al fine di assicurare il necessario supporto alle attività economiche non più soggette a sospensione, nella c.d. "fase due" la disciplina normativa applicabile al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione va letta alla luce delle misure di ripresa: "Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui dipendente faccia parte del contingente minimo a presidio dell'ufficio – sia con modalità agile";

Visto il decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020 con il quale sono state dettate disposizioni con riferimento alle attività didattiche, curriculari, formative, seminari, convegnistiche, sportive, ricreative, di ristoro, nonché alle procedure concorsuali e alle attività di ricerca, sperimentazione e di terza missione universitaria e di servizio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Vista la circolare del Direttore Generale prot. 3114 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto disposizioni in materia di lavoro agile;

Visto il decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020 con cui è stato adottato il "Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche";

Vista la circolare del Direttore Generale prot. 3550 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus)";

Visto il decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020 con il quale è stato adottato il "Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento in modalità a distanza delle prove d'esame di profitto e finali";

Visto il decreto rettorale n. 120 del 3 aprile 2020, che reca norme in materia di attività didattiche e curriculari, congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, missioni,



D.R. n. 189 del 14.6.2020

viaggi e trasferte, procedure concorsuali, riunioni di lavoro, attività di ricerca e sperimentazione, svolgimento della prestazione di lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Visto il decreto rettorale n. 160 del 2 maggio 2020 che, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, contiene misure dirette a contrastare e contenere i rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la circolare del Direttore Generale del 8 maggio 2020, prot. 4952, avente ad oggetto "Aggiornamento alle disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus), emanate con circolari prot. n. 3114 del 13 marzo 2020 e prot. n. 3550 del 25 marzo 2020, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e del decreto rettorale n. 160 del 2 maggio 2020";

Visto il decreto rettorale n. 172 del 17 maggio 2020 che contiene misure dirette a contrastare e contenere i rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene misure dirette a contrastare e contenere i rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; sospendendo/limitando o rimodulando lo svolgimento fino a tutto il 14 giugno 2020 una serie di attività riguardanti le sedute di laurea, la didattica, l'attività convegnistica/congressuale, le missioni e i viaggi, le procedure concorsuali, le riunioni di lavoro, l'attività di ricerca e di terza missione, il lavoro del personale tecnico-amministrativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" e "del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33", che all'art. 1, lett. q) dispone che "fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia [...], e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, master [...] ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento dei attività formative a distanza"; l'art. 1, lett. s) che dispone che "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università o Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione [...]; l'art. 1, lett. t) che dispone che "a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con



D.R. n. 189 del 14.6.2020

modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”;

Considerato che il decreto-legge n. 33 del 2020, sopra citato, vieta l’assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, disponendo che ogni evento o manifestazione culturale, convegnistico o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico si svolga con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, e che, con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi della medesima norma, si svolgano le attività didattiche, le attività formative, i master nelle Università (art. 1, commi 8 e 13);

Considerato che l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020 dispone che dalla data del 18 maggio 2020 cessano di avere effetto le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 12, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, “che possono anche stabilire differenti termini di efficacia”;

Ritenuto che, nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi 8, 10 e 13 del citato decreto-legge n. 33 del 2020 rientrano, in quanto occasione di assembramenti, le sedute di laurea in presenza, le attività didattiche e curriculari in presenza ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, a corsi post-lauream, le procedure concorsuali in presenza, le riunioni di lavoro, l’attività di ricerca, sperimentazione e terza missione in ambienti che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e, infine, l’attività del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, per la quale nulla dispone il decreto-legge n. 33 del 2020, consentendo, pertanto, alle pubbliche amministrazioni, nell’esercizio del proprio potere datoriale, di privilegiare la modalità di lavoro agile quale misura più adeguata a contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell’azione amministrativa;

Ritenuto che le missioni, i viaggi e le trasferte fuori sede nell’ambito del territorio regionale possono essere autorizzate, in applicazione dell’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, nei modi di cui alla parte dispositiva;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 consente alle Università di svolgere le attività didattiche e curriculari con modalità a distanza secondo le modalità individuate dalle medesime Università;

Ravvisata, ai sensi dell’art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 33 del 2020, la necessità di prorogare nei modi di cui alla parte dispositiva, le misure straordinarie adottate da ultimo con decreto rettorale n. 172 del 17 maggio 2020, tenuto conto che, al fine di contrastare e contenere il rischio di contagio, è opportuno attendere almeno fino a tutto il 31 luglio 2020 i dati risultanti dall’andamento dell’emergenza epidemiologica;



D.R. n. 189 del 14.6.2020

Ritenuto che, nonostante il rispetto delle misure precauzionali stabilite a livello nazionale e regionale, la dinamica e l'entità dei dati epidemiologici comprovino, anche in relazione alla possibile mobilità in entrata verso la Calabria dalle regioni più colpite dall'emergenza epidemiologica, un rischio non trascurabile di contagio da COVID-19, tale da giustificare il protrarsi nel medio termine delle misure precauzionali aggiuntive di contrasto e di contenimento di tale rischio, di cui in parte dispositiva, opportune anche al fine di dare alla Comunità universitaria una prospettiva temporale di maggiore stabilità e certezza;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

In applicazione delle disposizioni dettate dalle disposizioni normative citate in premessa, entrano in vigore dal 15 giugno 2020, le misure appresso indicate:

1. Sono sospese, fino a tutto il 31 luglio 2020, le sedute di laurea in presenza. Lo svolgimento di tali sedute avviene a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020. Fa eccezione il caso in cui, su espressa richiesta di almeno un terzo dei laureandi ammessi alla medesima seduta di laurea, il Direttore del Dipartimento, verificata la disponibilità ad operare in presenza di almeno tre dei Commissari di laurea effettivi, tra i quali necessariamente il Presidente e il Segretario verbalizzante, autorizzi lo svolgimento della seduta di laurea in presenza dei laureandi che l'abbiamo richiesto, ciascuno dei quali, eventualmente accompagnato da un massimo di due persone, tutti muniti dei necessari dispositivi di protezione ai fini dell'ingresso controllato agli spazi d'Ateneo; anche in tal caso, la piena pubblicità della seduta di laurea è assicurata attraverso il collegamento telematico da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

2. È sospeso, fino a tutto il 31 luglio 2020, lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

a) didattiche e curriculari in presenza ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream. Tali attività, unitamente alle prove d'esame di profitto, sono svolte esclusivamente a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di minimizzare l'eventuale accumulo di ritardi nella progressione della carriera studentesca e di agevolare la programmazione del sostenimento degli esami da parte degli Studenti, i singoli Dipartimenti garantiscono un adeguato calendario di appelli d'esame di profitto curriculari, anche successivi al termine della sospensione sopra indicato, assicurandone la pubblicità sui siti istituzionali. Successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, è assicurato, nei tempi e nei modi che saranno individuati e definiti dai singoli Dipartimenti, l'eventuale recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti, per ragioni comunque legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni;



D.R. n. 189 del 14.6.2020

- b) congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, in presenza;
- c) missioni, viaggi e trasferte fuori dal territorio regionale, se non previamente autorizzati dal Direttore del Dipartimento nel rispetto della compatibilità con le disposizioni in vigore in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da COVID-19;
- d) procedure concorsuali in presenza: fatto salvo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli dell'Università, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso fino al 31 luglio 2020. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La valutazione dei candidati, che possa svolgersi esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza nel rispetto del principio di pubblicità, sono regolate dal decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020;
- e) riunioni di lavoro in presenza che comportino assembramenti, comprese le sedute degli organi collegiali a livello centrale e dipartimentale; tali riunioni avvengono esclusivamente a distanza con le modalità regolate dal decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020. Possono svolgersi riunioni in presenza, se previamente autorizzate con provvedimento rettorale che ne valuterà la compatibilità con le disposizioni in vigore in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- f) attività in presenza di ricerca e sperimentazione e terza missione. Sono fatte salve, se previamente autorizzate, anche nei confronti del personale contrattualizzato non di ruolo nonché degli studenti impegnati in attività sperimentali di laboratorio, sia le attività indifferibili non compatibili con la modalità telematica sia le attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico e di esercitazione che assicurino un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione.
3. Al solo fine di monitorare le presenze, il Rettore autorizza il rientro nelle residenze universitarie degli studenti che, alla data di entrata in vigore del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020, non risultino già presenti e, tra questi, anche di coloro i quali, in ragione di quanto consentito dall'art. 1, lett. a) del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, abbiano effettuato spostamenti per raggiungere il proprio comune di residenza.
4. Fino a tutto il 31 luglio 2020, il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.
5. Continuano a trovare applicazione negli ambienti dell'Ateneo aperti al pubblico ovvero di maggiore transito le disposizioni relative alle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di contrasto al contagio da COVID-19, nonché le norme che impongono di mettere a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.



D.R. n. 189 del 14.6.2020

6. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni e norme conseguenti. 6. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 14 giugno 2020

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

f.to Prof. Ottavio Amaro